

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE UFFETTI




20 OTT 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1127/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 21232

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente - 23/06/2015
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1127-2010 proposto da:

PA C.F. X elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO VITELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO SANNA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

contro

2930

IS S.P.A. (già S S.P.A.) C.F.

X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 19, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO,
rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA
TAMAJO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 518/2008 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 30/12/2008 R.G.N. 574/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;

udito l'Avvocato VITELLI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 518/08, rigettava l'impugnazione proposta da PA nei confronti di IS spa, avverso la sentenza 6 giugno-30 ottobre 2006, emessa tra le parti dal Tribunale di Cagliari.

2. Il P aveva adito il Tribunale di Cagliari esponendo quanto segue.

Esso ricorrente operava alle dipendenze del Banco di X spa, poi divenuto SP spa, a seguito di incorporazione, con la qualifica, fin dal 27 aprile 1980, di capo ufficio e corrispondente inquadramento contrattuale al grado ottavo della scala gerarchica aziendale.

Deduceva che, a partire dal mese di luglio del 1996, in base ad un accordo sindacale, erano state abolite due voci della sua retribuzione e, precisamente, l'incentivo di merito e l'assegno integrativo per l'ex grado ottavo, ossia emolumenti riconosciuti in precedenza e che erano stati conservati in busta paga, sebbene destinati ad essere assorbiti dagli aumenti retributivi periodici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Precisava che l'incentivo di merito era dovuto, in base al regolamento del personale del 1988, adottato in una fase nella quale il Banco di X rivestiva ancora la natura di ente pubblico economico, ai capi ufficio che, aspirando a divenire funzionari di direzione, avessero ottenuto l'inclusione in apposita graduatoria permanente ma non avessero ancora ottenuta la qualifica per mancanza di posti da ricoprire.

Soggiungeva che tale incentivo, pari al 25 per cento della differenza tra lo stipendio di capo ufficio e quello di funzionario, era destinato ad incrementarsi di un ulteriore 25 per cento in coincidenza con il raggiungimento dei 60 punti graduatoria, ossia di una situazione nella quale egli si sarebbe trovato a partire dal 1998 avendo sempre riportato la valutazione di "ottimo".

Viceversa, a causa dei suddetti riassorbimenti, la propria retribuzione era rimasta congelata nell'ammontare del 1996 ed aveva subito l'inevitabile erosione del potere di acquisto a causa dell'inflazione in atto.

Tanto premesso, il P aveva dedotto l'illegittimità della condotta aziendale perché l'accordo sindacale del luglio 1996 non era stato sottoscritto da tutti i sindacati ed anzi era stato rifiutato dal sindacato S al quale esso ricorrente era iscritto, con la

conseguenza che tale accordo non poteva peggiorare il trattamento economico di tutti i dipendenti, compresi quelli non iscritti ai sindacati "stipulanti".

Neppure il contratto collettivo aziendale del 1995 era stato sottoscritto dal S e, ciò nonostante, lo stesso era stato applicato in via unilaterale a tutti i dipendenti senza essere neanche notificato agli stessi. Infine gli incentivi in questione non erano riassorbibili in quanto elementi fissi e obbligatori della retribuzione.

Pertanto, il P chiedeva, previa declaratoria dell'illegittimità dei contratti collettivi in questione, la condanna della società SP spa, al pagamento dell'incentivo di merito maturato dal novembre 1997, data in cui era stato avviato il processo di assorbimento dell'emolumento, e dell'assegno integrativo di grado, oltre accessori di legge e spese.

3. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che l'accordo aziendale del 22 luglio 1996 fosse applicabile, alla stregua di quanto previsto dalla legge n. 588 del 1996 che, nel convertire il decreto-legge n. 497 del 1996, aveva fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti-leggi non convertiti, disponendo l'efficacia delle relative previsioni a tutti gli interessati.

4. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione del P confermando la sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione.

Afferma il giudice di secondo grado che il Tribunale aveva trascurato di considerare che, attraverso la stipulazione del contratto collettivo aziendale del 26-27 luglio 1995, gli agenti contrattuali avevano previsto una regolamentazione sostitutiva non soltanto dell'incentivo di merito per anzianità di grado, ma dell'intera disciplina delle promozioni, nell'ambito della quale anche quel singolo istituto aveva trovato collocazione - giustificazione.

Nel caso di specie, il contratto integrativo aziendale del luglio 1995, che aveva congelato gli aumenti degli incentivi economici, aveva avuto la stessa decorrenza della disciplina del contratto collettivo nazionale di categoria del 19 dicembre 1994 (ossia della disciplina relativa agli aumenti di salario), cioè gennaio 1995.

Si era dunque trattato di una vicenda di successione di contratti collettivi nel tempo, con previsione da parte della contrattazione più recente di una disciplina non retroattiva, contemplante, altresì, la trasformazione in cifra fissa ed il congelamento degli aumenti degli incentivi di merito, peraltro viepiù giustificato in considerazione della individuazione da parte del contratto di una compiuta regolamentazione della



materia delle promozioni, ossia proprio di quell'aspetto che aveva giustificato, a suo tempo, il riconoscimento dell'incentivo stesso.

Pertanto, non potevano riconoscersi al P gli incentivi di cui all'allegato 5 dell'accordo sindacale del 1988, poiché lo stesso era stato radicalmente sostituito dalla disciplina contrattuale del CCNL 19 dicembre 1994 e dalle modificazioni successive, intervenute con gli accordi del luglio 1995 e del 19-22 luglio 1996.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il P prospettando tre motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

6. Resiste con controricorso la società IS spa (già S spa).

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc.

Il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 39 Cost., in quanto la Corte d'Appello avrebbe esteso l'efficacia degli accordi sindacali aziendali del 26-27 luglio 1995 e del 19-22 luglio 1996, anche al ricorrente iscritto al S, sindacato avente i requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970, che pur essendo firmatario del contratto collettivo aziendale del 1988 con la quale era stata istituita e disciplinata la materia del contenzioso in esame, non aveva sottoscritto gli accordi suddetti del 1995 e 1996, accordi contestati anche da esso ricorrente.

Nessuna successione di contratti era intervenuta tra le parti stipulanti, e l'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi non poteva superare il limite invalicabile del fondamentale principio di libertà sindacale e di rappresentanza negoziale che deve essere necessariamente conciliata con i principi privatistici a cui è informato l'ordinamento giuridico. Le argomentazioni della Corte d'Appello appariva mutuato da altre decisioni che avevano riguardato fattispecie analoghe ma relative a dipendenti iscritti alle OO.SS. firmatarie.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc, sotto il seguente profilo.

Ad avviso del ricorrente vi sarebbe stata erronea interpretazione dell'art. 3, lettera c), nelle varianti del testo di cui ai decreti-legge nn. 163 e 293 del 23 marzo 1996 e del 27 maggio 1996, ove si estende l'efficacia degli accordi sindacali "a tutti i

dipendenti del gruppo” e dei successivi decreti-legge nn. 394 e 427 del 26 luglio 1996 e del 24 settembre 1996 e della legge di conversione n. 588 del 1996, ove si estende l’efficacia di detti accordi sindacali “a tutti gli interessati”, nel ritenere equivalenti le due espressioni. Tale diversa dizione, ad avviso del ricorrente, era stata dovuta proprio alla mancata sottoscrizione da parte della S dell’accordo sindacale.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione degli artt. 3 e 5 cpc sotto il seguente profilo.

Assume il ricorrente la natura attributiva degli incentivi in questione. La Corte d’Appello non avrebbe esplicitato argomentazioni in merito al rapporto prestazione/incentivi, prospettato in entrambi i gradi di giudizio.

L’incentivo di merito espone il P non era un assegno *ad personam*, ma un vero e proprio corrispettivo retributivo, rientrante quale elemento fisso della retribuzione, da corrispondere per 14 mensilità annuali, aggiuntivo all’assegno di grado ed assorbibile esclusivamente (per espresso patto contrattuale) dal livello retributivo del grado superiore, conteggiato ai fini del trattamento pensionistico e del TFR.

In modo analogo l’assegno integrativo di grado costituiva un corrispettivo economico della prestazione professionale, rientrante come tale, quale elemento fisso della retribuzione, da corrispondere per 14 mensilità annuali, aggiuntivo all’assegno di grado ed assorbibile esclusivamente dal livello retributivo del grado superiore, conteggiato ai fini del trattamento pensionistico e del TFR.

4. I suddetti motivi, che superano il vaglio di ammissibilità, illustrando in modo adeguato le ragioni delle censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, poi sintetizzate nei quesiti di diritto, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

4.1. La libertà sindacale è tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale (da ultimo sentenza Corte cost., n. 178 del 2015, punto 16 del Considerato in diritto, cfr. *ex plurimis*, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto).

La citata recente sentenza n. 178 del 2015 ha posto in rilievo come numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto,

l'interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l'evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza.

Tra tali fonti spiccano la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l'8 giugno 1949, concernente l'applicazione dei P del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367, e, con specifico riguardo al lavoro pubblico, la Convenzione OIL n. 151, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862.

4.2. Tanto premesso, occorre rilevare che punto centrale della decisione della Corte d'Appello è la statuizione che "la mancata adesione agli accordi collettivi avrebbe potuto al più comportare la non spettanza degli incentivi di merito nell'importo congelato e poi dell'assegno *ad personam* previsti dai medesimi, ma non la reviviscenza, solo nei confronti del P delle regolamentazioni fissate dai contratti collettivi pervenuti a scadenza e divenute, oramai, prive di effetto perché sostituite dai nuovi accordi".

Il giudice di secondo grado, quindi, nel confermare la sentenza di primo grado con diversa motivazione ha affermato che il quadro normativo richiamato dal Tribunale costituiva il contesto in cui si era svolta la vicenda in esame, ma che le ragioni dell'infondatezza della domanda del P andavano ravvisate in argomenti diversi, e segnatamente nel venir meno, per intervenuta scadenza, della fonte negoziale che aveva previsto gli incentivi economici in questione.

La Corte d'Appello ha affermato:

l'intervenuta sottoscrizione, in ragione del Regolamento del Banco di X del 1988, degli accordi sindacali 28 e 29 dicembre 1988, contratti collettivi aziendali (l'ultimo in ordine temporale sottoscritto dal Banco di X e dalla S, come afferma lo stesso ricorrente);

il venire a scadenza dei suddetti accordi sindacali 28 e 29 dicembre 1988;

l'intervento del nuovo contratto collettivo nazionale di categoria 19 dicembre 1994, contenete una compiuta regolamentazione della materia delle promozioni, con decorrenza gennaio 1995, che sostituiva la disciplina contrattuale dei predetti accordi, e

rinvia alla contrattazione collettiva aziendale per la regolamentazione nel dettaglio degli incentivi di merito;

l' intervento del nuovo contratto integrativo aziendale, 26-27 luglio 1995 (che congelava gli incentivi economici), con la medesima decorrenza di quello nazionale, e poi del contratto collettivo aziendale 19-22 luglio 1996, che aboliva la precedente regolamentazione in tema di incentivi dal 31 maggio 1996;

la non ultrattività, alla scadenza del periodo di efficacia degli accordi 28 e 29 dicembre 1988, della disciplina pattizia ivi prevista, per cui la mancata sottoscrizione del nuovo accordo, da parte del sindacato cui era iscritto il P non poteva determinare la permanenza degli incentivi economici ivi previsti;

la mancata incisione, pertanto, di diritti retributivi già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, ma, invece, solo per il futuro la mancata attribuzione di ulteriori benefici non ancora maturati.

4.3. La decisione della Corte d'Appello di Cagliari, non lede l'art. 39 della Costituzione, ed è conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia, applicando gli stessi con congrua motivazione.

4.4. I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. 20784 del 2010).

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "*in peius*" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cc), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass., n. 13960 del 2014).

I contratti collettivi aziendali devono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne

condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso (Cass., n. 10353 del 2004).

Infine, si osserva che il lavoratore, che abbia contestato l'applicabilità nei suoi confronti di un contratto collettivo modificativo "*in peius*" di diritti già acquisiti sulla base di precedente contrattazione, non può aderire allo stesso contratto - in relazione alla disciplina di quei medesimi diritti - solo per la parte più favorevole, posto che la disciplina collettiva deve avere normalmente un'applicazione integrale, senza commistione e sommatorie fra i contenuti dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, salvo un'espressa volontà delle parti in tal senso (Cass., n.14741 del 1999).

4.5. Nella specie, rilevati, peraltro, profili di inconferenza, e, dunque, di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso (quest'ultimo, inoltre, non riportando i motivi di impugnazione che sarebbero stati disattesi dalla Corte d'Appello, disattendendo l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cpc, qualunque sia il tipo di errore, "*in procedendo*" o "*in iudicando*", per cui è proposto, che non può essere assolto "*per relationem*" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, Cass., n. 11984 del 2011), in ragione della *ratio decidendi* della sentenza di appello, come sopra richiamata, va osservato che il ricorrente, come correttamente affermato dal giudice di secondo grado, chiede l'applicazione di istituti ormai privi di fondamento contrattuale in ragione della intervenuta scadenza dei relativi accordi che ne costituivano la fonte legittimante, tenuto conto, inoltre, che la retribuzione già maturata non era diminuita, e solo per il futuro si era stabilito il riassorbimento con assegni *ad personam* degli emolumenti in precedenza goduti, salvaguardando il principio della irriducibilità della retribuzione.

Né il P ha censurato la statuizione sulla intervenuta scadenza degli accordi 28 e 29 dicembre 1988 e sulla mancanza di ultrattività degli stessi.

Come correttamente e congruamente affermato dalla Corte d'Appello, in ragione della scadenza degli accordi, la persistenza delle pattuizioni negoziali, relative agli incentivi economici in questione, andava esclusa; la mancata sottoscrizione del nuovo accordo avrebbe potuto determinare l'inapplicabilità al P di quest'ultimo, ma non la persistente attribuzione degli incentivi economici previsti dagli accordi venuti a scadenza.

In proposito, comunque, va osservato che (Cass., n. 18548 del 2009), anche il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può

vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare -nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2015

Il Presidente

Giovanni Amoroso



Il Consigliere estensore

Irene Tricomi

